

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P75-117/4122 sott. 32

Roma, 12 febbraio 2001

OGGETTO: Larghezza delle scale di esodo negli edifici scolastici.

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesto Comando Provinciale VV.F ritenendo che il dimensionamento della larghezza totale delle scale in edifici scolastici a tre piani fuori terra debba essere determinato sulla base del massimo affollamento ipotizzabile in uno dei piani serviti dalle scale.

Il dimensionamento delle uscite a piano terra dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello, oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all'aperto.

Parere del Comando

Un P.I. chiede a questo Comando di conoscere l'esatta interpretazione del p.to 5.5 delle norme di Prevenzione Incendi per l'edilizia scolastica allegate al DM 26/08/92.

È parere di questo Comando che, per edifici che occupano non più di tre piani terra, la determinazione della larghezza totale delle scale utilizzabili per l'esodo di emergenza (scale protette e non, scale a prova di fumo, scale di sicurezza esterne) vada condotta con il criterio stabilito dal primo capoverso del p.to 5.5.

Al fine di chiarire qualsiasi ulteriore dubbio interpretativo, viene richiesto un parere di merito, se ritenuto necessario dall'Ispettorato Interregionale, da parte di Codesto Spett.le Ministero.